

## REGIMI CONTABILI PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA

<u>REGIME CONTABILE</u>	REQUISITI	ADEMPIMENTI
		Registrazioni ai fini IIDD
Regime con contabilità ORDINARIA	Gli studi associati di professionisti, a prescindere dall'ammontare dei compensi, possono rientrare in questo regime <b>solo</b> a seguito di <b>opzione</b> da comunicare in dichiarazione di inizio attività.	<p>Sono tenuti a rilevare in apposito registro cronologico, secondo l'ordine cronologico, le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>incassi</b> di fatture ed eventuali ricavi fuori ambito IVA, avvenuti con il "criterio di per cassa";</li> <li>* <b>pagamenti</b> di fatture e costi fuori ambito IVA, avvenuti con il "criterio di cassa";</li> <li>* le <b>quote di ammortamento annue</b> dei cespiti presenti nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro cronologico.</li> </ul>
Regime con contabilità SEMPLIFICATA	E' il regime naturale per gli studi associati di professionisti: a prescindere dall'ammontare dei compensi, possono <b>sempre</b> rientrare in questo regime.	<p>Sono tenuti a rilevare nel registro degli incassi-pagamenti o in apposita sezione dei registri IVA le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* gli <b>incassi</b> di fatture ed eventuali ricavi fuori ambito IVA, con il "criterio di cassa";</li> <li>* i <b>pagamenti</b> di fatture e di costi fuori ambito IVA, avvenuti con il "criterio di cassa";</li> <li>* le somme complessive delle fatture che a fine esercizio risultano <b>non pagate e non incassate</b>;</li> <li>* le <b>quote di ammortamento</b> annue dei cespiti di proprietà.</li> </ul>

\* In merito all'assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo prodotto da professionisti è opportuno rinviare ad un'approfondita analisi delle singole fattispecie.

## REGIMI CONTABILI PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA

ORDINE AGRONOMI E F

REGIMI CONTABILI AI FINI IVA E IIDDD		DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE ED IVA	
Registrazioni ai fini IVA			
Fatture Emesse	Fatture Acquisto	Determinazione dell' IVA a debito	Determinazione del reddito
<p>Emissione della fattura <b>entro il giorno di effettuazione della prestazione</b> o nel <b>giorno dell'incasso</b>. Le fatture <b>devono essere registrate</b> nel registro delle fatture di vendita <b>entro 15 giorni dalla data di emissione</b>.</p>	<p>Devono essere <b>registrate</b> in ordine di ricevimento e registrate <b>anzichè</b> alla <b>liquidazione periodica</b> o alla <b>dichiarazione annuale</b> nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa IVA.</p>	<p>L'IVA viene <b>calcolata periodicamente in modo analitico</b> sulla base delle registrazioni contabili (o delle annotazioni, per il regime semplificato): differenza tra IVA a debito (derivante dalle fatture emesse) e IVA a credito (derivante dalle fatture di acquisto).</p>	<p>Avviene in modo <b>analitico</b>, secondo il <b>principio di cassa</b>, in base alla differenza tra i <b>compensi incassati</b> e le <b>spese effettivamente sostenute</b> nell'esercizio della professione. Il reddito dell'associazione viene attribuito ai singoli associati in forma di reddito di partecipazione; le modalità di ripartizione degli utili vengono stabilite nel relativo statuto.</p>

## REGIMI CONTABILI PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA

ORESTALI

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE		DICHIARAZIONI PERIODICHE			
		Comunicazione IVA	Modello UNICO		
Versamenti HDD	Liquidazioni periodiche IVA		Dichiarazione IVA	Dichiarazione redditi	Dichiarazione IRAP
<p>L'IRAP (*) (Imposta regionale sulle attività produttive) grava sullo studio associato.</p> <p>L'Irap (*) eventualmente dovuta viene determinata sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Lo studio è tenuto al versamento:                      * del <b>saldo dell'anno precedente</b> entro il 20/06 di ogni anno;                      * del <b>primo acconto dell'anno in corso</b>, entro il 20/06 di ogni anno;                      * del <b>secondo acconto dell'anno in corso</b>, entro il 30/11 di ogni anno.</p>	<p>La liquidazione IVA dev'essere effettuata <b>mensilmente o trimestralmente</b>; è <b>obbligatorio</b> effettuare la liquidazione <b>con periodicità mensile</b> se: * il primo anno d'attività si presume che si verifichi * o nell'anno precedente si è verificato un <b>volume d'affari</b> superiore a <b>€ 309.874,14</b>. Se dalle liquidazioni periodiche risulta un IVA a debito, questa dev'essere versata mensilmente o trimestralmente. L'eventuale <b>versamento mensile</b> dell'IVA a debito deve essere effettuato entro il giorno <b>16 del mese successivo</b>. L'eventuale <b>versamento trimestrale</b> dell'IVA a debito dev'essere effettuato entro il <b>16 maggio</b> (per il primo trim.); <b>16 agosto</b> (per il secondo trim.); <b>16 novembre</b> (per il terzo trim.); <b>16 marzo o con il Modello UNICO dell'anno in corso</b> (per il quarto trim.). Se la liquidazione è trimestrale, sull'importo versato è dovuto un <b>interesse dell'1%</b>.</p>	<p>Dev'essere presentata <b>entro il mese di febbraio</b> di ogni anno.</p>	<p>Sono <b>soggetti</b> alla presentazione secondo le modalità e i termini previsti dal D.P.R. 633/1972 e il D.P.R. 322/1998.</p>	<p>Sono <b>soggetti</b> alla presentazione secondo le modalità previste dal D.P.R. 917/1986 e secondo i termini previsti dal D.P.R. 435/2001.</p>	<p>Sono <b>soggetti</b> alla presentazione (*) secondo le modalità previste dal D. Lgs. 446/1997 e secondo i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.</p>

## REGIMI CONTABILI PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA

REGISTRI					
Modello 770 semplificato	IVA Vendite	IVA Acquisti	Altri	Cronologico	Beni Ammortizzabili
<p>Dev'essere presentato da tutti i soggetti che nell'anno d'imposta precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.</p>	<p>E' <b>obbligatorio</b>.</p>	<p>E' <b>obbligatorio</b>.</p>		<p>E' <b>obbligatorio</b>.</p>	<p><b>Non</b> è obbligatorio, purchè le quote di ammortamento annue <b>siano riportate</b> sul registro IVA acquisti.</p>
			<p><b>Possono</b> optare per la tenuta del <b>registro degli incassi e dei pagamenti</b> per non annotare sui registri IVA gli incassi e i pagamenti.</p>		<p><b>Non</b> è obbligatorio, purchè i professionisti siano in grado di <b>fornire i dati</b> relativi ai beni ammortizzabili, <b>ordinati in forma sistematica, all'Amministrazione finanziaria</b>, su eventuale richiesta della stessa.</p>